

Imprese artigiane settore ALIMENTAZIONE		Divisore orario	173
CCNL del 23.02.2017 e Accordo di Rinnovo del 06.12.2021		Coefficiente giornaliero	26
CCRL del 14.04.2017 - Accordo di proroga del 09.03.2022		Mensilità	13
		Orario di lavoro	40
	Cod. COVeneto: 0220	Cod. EBAV: AM	Cod. CNEL: E015
			Cod. EMENS: 175

Prossime scadenze	
minimi	luglio '22
una tantum	€ 70 con retrib. apr. '22

Tabella in vigore dal 01.13.2022

Tabella applicabile alle **imprese artigiane** del settore alimentazione esercenti le attività elencate nell'art. 1 CCNL

Liv.	Qualifiche	Retrib. Tabellare	E.R.R. 01/06/1999	Indennità funzione	Totale		E.R.T. 1.4.2017
					Mensile	Orario	30.06.2022
1°S	Quadro	2.218,02	0,44	36,15	2.254,61		130,00
1°	Imp. di concetto funzioni direttive	1.991,43	0,44		1.991,87		104,00
2°	Imp. di concetto (contr.e coord.), viaggiatori piazzisti di 1° categoria	1.823,06	0,44		1.823,50		85,00
3°/A	Impiegato di concetto	1.698,85	0,44		1.699,29		73,00
	Operaio specializzato super	9,81994	0,00254			9,82249	0,42197
3°	Impiegato di concetto, viaggiatori, piazzisti di 2° categoria	1.606,88	0,44		1.607,32		62,00
	Operaio specializzato provetto	9,28832	0,00254			9,29087	0,35838
4°	Impiegato d'ordine	1.541,33	0,44		1.541,77		55,00
	Operaio specializzato	8,90942	0,00254			8,91197	0,31792
5°	Impiegato d'ordine	1.470,16	0,44		1.470,60		48,00
	Operaio qualificato	8,49803	0,00254			8,50058	0,27746
6°	Op.com.add.ciclo prod(12m.poi al 5°)	1.375,48	0,44		1.375,92		38,00
	Op.comune non add. al ciclo produt.	7,95075	0,00254			7,95329	0,21965

L'indennità di funzione è assorbibile dal superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo

NOTE

RETRIBUZIONE TABELLARE: è costituita dai minimi previsti dal CCNL 27.04.2010, che ha previsto da maggio 2010 il conglobamento di paga base, contingenza ed E.D.R., e dagli aumenti stabiliti dall'Accordo di rinnovo del 19.11.2013 e del 23.02.2017

E.R.T. (Elemento Regionale Transitorio) : erogato ad operai, impiegati e quadri per le ore effettivamente lavorate nel periodo decorrente dal 1° aprile 2017 al **30 giugno 2022**. L'E.R.T. è onnicomprensivo, include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13°. E' escluso dal calcolo del T.F.R. Viene corrisposto agli **apprendisti** concluso il 3° anno di apprendistato professionalizzante (anche presso altro datore di lavoro purché finalizzato al conseguimento della medesima qualifica contrattuale) a decorrere dal 1° mese successivo l'inizio del 4° anno. Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salva vita certificate. L'E.R.T. è considerato per la determinazione della retribuzione riconosciuta: a) durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità nel limite del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1° aprile 2018 l'importo orario sarà considerato al 100%; b) al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL.

E.R.R. : resta in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente

I.R.R. : cessazione dal 1° aprile 2017

CONTRIBUZIONE EBAV E SAN.IN.VENETO: vedi rispettivi siti on line

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (*Accordo Interconfederale Regionale 04.12.2020*) :

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 50 euro lordi mensili (€ 25 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**dal 1 dicembre 2013**

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1° Gruppo (livelli 1°, 1°s): durata 5 anni

2° Gruppo (livelli 2°, 3°a; 3°, 4°): durata 5 anni

3° Gruppo (livello 5°): durata 3 anni e 6 mesi

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare (già minimi, contingenza EDR), del livello di inquadramento della qualifica da conseguire. Spetta inoltre l'E.R.R. in misura intera (0,44€ mensili).

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1	70%	70%	75%	75%	84%	84%	84%	91%	91%	100%
2	70%	70%	75%	75%	90%	95%	95%	95%	100%	100%
3	70%	70%	75%	95%	95%	95%	100%			

Apprendistato professionalizzante con soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamenti di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015

l'art. 14 del CCRL 14.04.2017 stabilisce che a tale categoria di apprendisti sia riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compresa la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita.

ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI

PERIODO DI PROVA		
livello	mesi	per gli apprendisti il periodo di prova non può superare la durata massima prevista per i lavoratori qualificati inquadrati nel medesimo livello di destinazione al termine dell'apprendistato
1S	6	
1	6	
2	5	
3A	4	
3	3	
4	2	
5	1 e ½	
6	1	

SCATTI DI ANZIANITÀ	
livello	importo
1S	33,57
1	28,92
2	24,79
3A	21,69
3	19,11
4	17,56
5	16,01
6	14,46

PERIODO DI PREAVVISO		
livelli	durata	
	operai	impiegati
1S	/	3 mesi
1	/	2 mesi
2	/	1 mese
3A	1 mese	1 mese
3	1 mese	1 mese
4	15 gg di calendario	1 mese
5	15 gg di calendario	1 mese
6	15 gg di calendario	/